

Al Direttore
dell'Istituto di Scienze
dell'Alimentazione

Richiesta di acquisto/relazione per l'affidamento

Il sottoscritto Francesco Siano, Ricercatore III livello dell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione (matricola n. 11316) richiede con la presente, l'acquisto dei beni da far gravare sul progetto: COVALAS: GAE P0000765, capitolo di spesa 13024, CUP B53C22010090005, annualità 2019.

Descrizione del fabbisogno

Q.ta	Descrizione
4	ACETONITRILE LC-MS 2.5 L
4	N-ESANO MISCELA ISOMERI RPE-ACS 2,5 L
4	ACETONE 99,5% ACS-ISO 2,5 L
2	Acetic acid glacial 99.7+% 1 L
2	Sodio Cloruro per analisi, ACS, ISO 1 kg
3	POTASSIUM BROMIDE 99.5% ACS 1 KG
1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO

Motivazione

L'acquisto del materiale è necessario per soddisfare le esigenze progettuali relative all'analisi di campioni di latte crudo e trattato termicamente mediante tecniche elettrochimiche e cromatografiche.


Importo massimo stimato

1150 euro + IVA 22% (comprensivo spese legate al trasporto)


Modalità di individuazione del prodotto e del contraente

Il potenziale affidatario è stato individuato sulla base di tre preventivi incluso di spese di trasporto. Il fornitore Levanchimica srl ha fornito un preventivo economicamente più vantaggioso (920,40 Euro + IVA 22%) rispetto al fornitore Orion Scientific srl (1157,60 Euro + IVA 22%), e al fornitore Lab Lab System Sas (1409,85 Euro + IVA 22%), di cui si riportano in allegato i preventivi. Per il preventivo economicamente più vantaggioso si sceglie la ditta Levanchimica srl.

Avellino, 28 novembre 2023

Il richiedente del bene
Dr. Francesco Siano


Visto il titolare del fondo

Dr. Francesco Siano


ORION Scientific S.r.l.

Via A. Volta n. 25B - 35030 Veggiano - PD
Tel: (+39) 049 0986380
Web: www.orion-scientific.com
Email: info@orion-scientific.com

Capitale Sociale Euro 20.000 i.v.
Registro Imprese PD n° 05160820287
P.IVA e Cod.Fisc. 05160820287
R.E.A. 447778

Spett.le

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - IST. SCIENZE
DELL'ALIMENTAZIONE
VIA ROMA, 64
83100 AVELLINO AV
ITALY

Indirizzo di spedizione

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - IST. SCIENZE
DELL'ALIMENTAZIONE
VIA ROMA, 64
83100 AVELLINO AV
ITALY

OFFERTA DI VENDITA

Numero	Data	Pag.	Valuta
230501398	11/10/2023	1/1	EUR
Codice Cliente	P.IVA/Cod. fisc.		
C05955	80054330586		
Vs. Riferimento			
Condizioni e Modalità di Pagamento			
Bonifico bancario - 30 GG DF			

Banca d'appoggio	IBAN	CIG	CUP
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA	IT25D0538712101000002982264		
Garanzia	Vs. Contatto	Nostro Riferimento	
Garanzia rilasciata dal produttore	Francesco Siano	Francesco Petrosino	

Cod.Art.	Descrizione dei beni	Consegna	Q.tà	UM	Prezzo	Sconto%	Totale	IVA%
OS-83640320	Acetonitrile ≥99.9%, per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC. 2,5 L		4,00	PK	120,00	30,00	336,00	22,00
OS-24608321	n-Esano ≥99%, per analisi. 2,5 L		4,00	PK	80,00	30,00	224,00	22,00
OS-20066321	Acetone ≥99.8%, ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi. 2,5 L		4,00	PK	42,00	30,00	117,60	22,00
OS-20104298	Acido acetico glaciale 99.8-100.5%, ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi. Bottiglia in vetro. 1L		2,00	PK	50,00	30,00	70,00	22,00
OS-27810295	Sodio cloruro 99.5-100.5%, ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi. 1 KG		2,00	PK	20,00	30,00	28,00	22,00
OS-26708295	Potassio bromuro ≥99.5%, per analisi. 1 KG		3,00	PK	170,00	30,00	357,00	22,00
OS-CST-STD	Contributo Spese di Trasporto Standard		1,00	PK	25,00		25,00	22,00

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

VALIDITA' OFFERTA: 60 gg.

TEMPI DI CONSEGNA: 15-20 gg. lavorativi salvo disponibilità della merce f.co nostro magazzino.

ORDINI MINIMO: Per ordini inferiori a € 250,00 sarà applicata una maggiorazione di € 35,00 per contributo spese di gestione.

CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO (FINO A 20 KG): Per ogni singola spedizione sarà applicato un contributo spese di € 25,00 (€ 30,00 per le Isole). Per richieste di evasione in 24-48h saranno applicate € 45,00.

RESO (Se applicabile)

- In caso di errato acquisto sarà possibile effettuare il reso del materiale entro 30 gg. purché lo stesso risulti integro. Sarà applicata una penale del 20% per spese, amministrative e gestione pratica.
- Nel caso in cui la confezione risulti aperta, danneggiata, priva dei sigilli originari, segni di usura, scritte, ed altre anomalie che impediscano la rivendibilità del prodotto come nuovo, non sarà possibile procedere con il reso.

INVIO ORDINI

- In caso di ordine si prega di citare sempre il nostro numero di offerta ed inviarlo a INFO@ORION-SCIENTIFIC.COM

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONAI CONTRIBUTION FULFILLED WHEN DUE		CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.					
Totale Merce	Sconto	Netto merce	Spese di trasporto		Totale imponibile		
1.157,60		1.157,60			1.157,60		
Trasporto a cura del	Vettore	Resa		Totale Imposta			
Vettore				0,00			
Osservazioni					Totale Documento		
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER					€ 1.157,60		



Data: 11.10.2023

OFFERTA N° 23-10001

Spett.Le
CNR ISA
Via Roma, 64
83100 – Avellino (AV)

C.A. Dott. Francesco Siano

Installazione e collaudo: non inclusi	Validità dell'offerta: 45 gg	Tempi consegna: 4 settimane	IVA: 22% Vs carico
Spedizione: Corriere	Resa:	Termini di pagamento: 30 gg data ricevimento fattura	Garanzia: del produttore

Oggetto: **Offerta per consumabili da laboratorio**

Codice	Quantità	Descrizione	PREZZO LISTINO	SCONTO	PREZZO NETTO SCONTATO	TOTALE
P7412	4	Acetonitrile ≥99.9%, per LC-MS. 2,5 litri	131,00	25,00	98,25	393,00
W41102.1	3	Potassio bromuro ≥99.0%, 1 KG	195,73	25,00	146,80	440,39
P1896	4	n-Esano ≥99%, 2,5 litri	89,50	25,00	67,13	268,50
P6397	2	Acido aceticoglaciale. 1litro	62,05	25,00	46,54	93,08
P2222	4	Acetone ≥99.8%. 2,5litri	47,74	25,00	35,81	143,22
W10172.1	2	Sodio cloruro 99.5, 1 KG	31,11	25,00	23,33	46,67
SPESE DI TRASPORTO						25,00

Prezzo Totale a Voi riservato: 1.409,85 Euro Iva Esclusa



Si prega citare nel Vostro gradito ordine il n° della presente Offerta

Las System sas
Giacomo Nepi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giacomo Nepi', is positioned below the printed name.



Levanchimica s.r.l.

REAGENTI E VETTERIE DA LABORATORIO
APPARECCHI SCIENTIFICI - ARREDI TECNICI

V.le T. Colombo, 41 - 70132 BARI - Tel. 080.5662100

Fax 080.5662102 • C. Fisc. / P. IVA: 03587930722 • IVA CEE IT03587930722

Sito Internet: www.levanchimica.it

E-mail: info@levanchimica.it

Pec: levanchimicasrl@sicurezzapostale.it



Intestatario

Spett.le

C.N.R. IST. DI SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE

(ISA) - SEDE DI AVELLINO

VIA ROMA 64

83100 AVELLINO (AV) (I)

ALLA C.A.DR. SIANO

Codice Cliente 1701495	Partita IVA o Codice Fiscale I 02118311006	Valuta Euro	Tipo documento Preventivo	Numero Documento 4731	Data Documento 13/10/2023	Pag. 1
---------------------------	---	----------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

Codice	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo
--------	------------------------------------	------	----------	--------	--------	---------

	Vi preghiamo di riportare il numero del presente preventivo sui Vs graditi ordini. ***** A seguito Vs cortese richiesta , formuliamo ns migliore offerta per i prodotti di Vs interesse. VOGLIATE VERIFICARE ATTENTAMENTE QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE OFFERTA, IN PARTICOLARE CODICI, TAGLI, CONFEZIONAMENTI ED EVENTUALI ARTICOLI ALTERNATIVI PROPOSTI AL FINE DI EVITARE ERRORI IN FASE DI ORDINE.					
701881.1612	ACETONITRILE LC-MS 2.5 L PANREAC	PZ	4	36,700		146,80
446903	N-ESANO MISCELA ISOMERI RPE-ACS 2,5 lt CARLO ERBA (NC 2901 1000)	PZ	4	26,700		106,80
32201-2.5L	ACETONE 99,5% ACS-ISO 2,5 L Riedel-de Haen	PZ	4	13,700		54,80
A/0400/PB15	Acetic acid glacial 99.7+% 1 l FISHER for analysis, meets the specification of BP and Ph. Eur.	PZ	2	10,000		20,00
131659.1211	Sodio Cloruro per analisi, ACS, ISO 1 kg PANREAC	PZ	2	10,000		20,00
60093-1KG	POTASSIUM BROMIDE 99.5% ACS 1 KG Fluka	PZ	3	184,000		552,00
	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO *****	PZ	1	20,000		20,00
	PER INFORMAZIONI TECNICO - COMMERCIALI RIGUARDO QUESTO PREVENTIVO CONTATTARE LA SIG.RA LOREDANA CARDONE *****					
	CONDIZIONI DI FORNITURA: Le condizioni di fornitura qui indicate potranno essere riviste in sede di ordine, in funzione del rispetto dei termini di pagamento delle forniture precedenti. * I.V.A.: 22% A VS CARICO * IMBALLO: GRATIS * ORDINE MINIMO: EURO 150,00 IMPONIBILI (Ordini di importo inferiore verranno accettati con l'addebito di Euro 10,00 imponibili quale contributo spese di gestione ordine) . * SPESE DI TRASPORTO: Euro 20,00 oltre I.V.A. (in caso di spedizione con ns corriere convenzionato); PER GLI ARTICOLI PER I QUALI E' PREVISTO UN TRASPORTO SPECIALE (ad esempio: trasporto in ghiaccio) IL TRASPORTO VERRA' ADDEBITATO AL COSTO; * CONSEGNA: AL PIANO STRADALE; * TEMPI DI CONSEGNA: entro 7 giorni per articoli disponibili a magazzino ed entro 30 gg per articoli non disponibili, salvo imprevisti del produttore. * PAGAMENTO: SOLITO IN USO					

Porto

Pagamento
BONIFICO 60 GG D.F. F.M. (SP)

Banca

>>> SEGUE <<<

Il R.D.F.



Levanchimica s.r.l.

REAGENTI E VETTERIE DA LABORATORIO
APPARECCHI SCIENTIFICI - ARREDI TECNICI

V.le T. Colombo, 41 - 70132 BARI - Tel. 080.5662100

Fax 080.5662102 • C. Fisc. / P. IVA: 03587930722 • IVA CEE IT03587930722

Sito Internet: www.levanchimica.it

E-mail: info@levanchimica.it

Pec: levanchimicasrl@sicurezzapostale.it



Intestatario

Spett.le

C.N.R. IST. DI SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE

(ISA) - SEDE DI AVELLINO

VIA ROMA 64

83100 AVELLINO (AV) (I)

ALLA C.A.DR. SIANO

Codice Cliente 1701495	Partita IVA o Codice Fiscale I 02118311006	Valuta Euro	Tipo documento Preventivo	Numero Documento 4731	Data Documento 13/10/2023	Pag. 2
---------------------------	---	----------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

Codice	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo
--------	------------------------------------	------	----------	--------	--------	---------

*VALIDITA' OFFERTA: Causa situazione economica/politica mondiale, non siamo in grado di dare una validità temporale alle nostre offerte. Pertanto, ci riserviamo la facoltà di rivedere i prezzi qualora dovessero intervenire variazioni da parte dei produttori, al ricevimento del Vs ordine.

* GARANZIA: La garanzia prevede una durata di 12 mesi dalla data di installazione (laddove previsto), ma non oltre 13 mesi dalla data di spedizione dai ns magazzini.

L'intervento in garanzia (pezzi risultati difettosi e mano d'opera) sarà effettuato presso i nostri laboratori con costi di trasporto per e da Bari a carico del committente.

La garanzia non è estendibile ai danni procurati all'apparecchiatura durante il trasporto, ad eventuali danni procurati da incuria od errato utilizzo, e non contempla le parti facilmente usurabili nel tempo ed i materiali considerati di consumo.

* Nel caso che il trasporto sia a cura di Levanchimica, i danni da trasporto, saranno riconosciuti in garanzia solo se il cliente avrà accettato il materiale con riserva, in presenza di evidenti danneggiamenti o manomissioni dell'imballo.

* INSTALLAZIONE: NON PREVISTA. Possibilità di quotarsi separatamente su specifica richiesta dell'utente.

* COLLAUDO: NON PREVISTO. Su richiesta è possibile quotare separatamente l'esecuzione in loco di un COLLAUDO FUNZIONALE delle apparecchiature con prove di accensione e funzionamento.

IN ATTESA DI RICEVERE VS GRADITI ORDINI,
RINGRAZIAMO PER AVERCI INTERPELLATI E PORGIAMO
DISTINTI SALUTI.

Porto

Pagamento

BONIFICO 60 GG D.F. F.M. (SP)

Banca

NETTO MERCE IVA ESCLUSA Euro

920,40

Il R.D.F.

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445/2000**

Il/la sottoscritto/a	Francesco Siano		
Nato a	Salerno	il	08/09/1973
Codice fiscale	SNIFNC73P08H703O		

vista la normativa attinente alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in qualità di richiedente l'acquisto di beni (reagenti di laboratorio) nell'ambito del progetto COVALAS CUP B53C22010090005, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
- Di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire dell'amministrazione;


DICHIARA ALTRESÌ

- Di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e delle norme in esso contenute, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017:

SI IMPEGNA

1. A non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone in ragione del ruolo ricoperto, a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento della funzione sopra descritta;
2. A comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis Legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n° 165/2001, dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 20 del D. Lgs. n° 39/2013.

Avellino, 28/11/2023	
----------------------	---

Il dichiarante deve firmare con firma digitale qualificata oppure allegando copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 241/90 - Art. 6-bis (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse)

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Art. 7 (Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

D. Lgs. n° 165/2001 - Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi ((e le prestazioni)) derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con

riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

D. Lgs. n° 33/2013 – Art. 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), comma 1, lettera c)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

...omissis...

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

...omissis...

D. Lgs. n° 39/2013 - Art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità)

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.*
- 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.*
- 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.*
- 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.*

D. Lgs. n° 36/2023 – Art. 16 (Conflitto di interesse)

- 1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.*
- 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.*
- 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.*
- 4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.*